



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 dicembre 2018
(OR. en)

15848/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0435(COD)**

**COMER 148
CFSP/PESC 1228
CONOP 127
ECO 120
UD 346
ATO 101
COARM 346
PREP-BXT 69
CODEC 2436**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 891 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 891 final.

All.: COM(2018) 891 final



Bruxelles, 19.12.2018
COM(2018) 891 final

2018/0435 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Ciò significa che, se l'accordo di recesso¹ non sarà ratificato, il diritto primario e il diritto derivato dell'Unione cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 ("la data del recesso"). Il Regno Unito diventerà allora un paese terzo.

La comunicazione della Commissione "Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza", del 13 novembre 2018², ha stabilito le misure di emergenza che la Commissione prevede di adottare nell'eventualità in cui, alla data del recesso, non entri in vigore un accordo di recesso. In tale comunicazione la Commissione ha elencato gli interventi ritenuti necessari, ricordando che ulteriori interventi potrebbero rivelarsi tali in una fase successiva.

Il 13 dicembre 2018 il Consiglio europeo (Articolo 50) ha ribadito il suo invito a intensificare i lavori a tutti i livelli per prepararsi alle conseguenze del recesso del Regno Unito, prendendo in considerazione tutti gli esiti possibili. Il presente atto fa parte di un pacchetto di misure che la Commissione sta adottando in risposta a detto invito.

Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso³ introduce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, in linea con gli impegni e le responsabilità internazionali degli Stati membri e dell'Unione europea (UE). A norma del regolamento, l'esportazione di prodotti a duplice uso verso paesi terzi è subordinata a un'autorizzazione, che può essere specifica, globale o generale. Al fine di sostenere la competitività dell'UE e offrire parità di condizioni a tutti gli esportatori dell'Unione, garantendo nel contempo un elevato livello di sicurezza e il pieno rispetto degli obblighi internazionali, il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio stabilisce un'"autorizzazione generale di esportazione dell'Unione" per l'esportazione di taluni prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi, nel rispetto di condizioni specifiche. In particolare, l'allegato II bis del regolamento prevede un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione ("EU001") per determinate operazioni a basso rischio quali, ad esempio, le esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera (compreso il Liechtenstein) e Stati Uniti d'America.

Il recesso del Regno Unito dall'Unione senza un accordo incide sul commercio di prodotti a duplice uso tra l'UE e il Regno Unito: a norma del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, a partire dalla data del recesso l'esportazione di prodotti a duplice uso dall'UE verso il Regno Unito sarà subordinata a un'autorizzazione all'esportazione rilasciata dall'autorità nazionale competente dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito.

¹ https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/draft_withdrawal_agreement_0.pdf.

² COM(2018) 880 final.

³ GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.

Le ragioni per cui il Regno Unito dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei paesi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 sono molteplici:

- il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione e continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni;
- il Regno Unito continua a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una decisione o una posizione comune adottata dal Consiglio o con una decisione dell'OSCE o con una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
- il Regno Unito applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

È inoltre necessario garantire l'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'UE al fine di offrire condizioni di parità agli esportatori dell'Unione e proteggere la sicurezza dell'UE e internazionale.

La presente proposta non pregiudica in corso concernente la rifusione del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio avviata con la proposta della Commissione del 28 settembre 2016⁴.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regime di controllo dell'UE delle esportazioni di prodotti a duplice uso stabilisce che le autorizzazioni di esportazione sono di norma rilasciate dalle autorità nazionali competenti sulla base di valutazioni caso per caso. È probabile che l'obbligo di disporre di un'autorizzazione specifica per l'esportazione verso il Regno Unito comporti un onere amministrativo notevole per gli esportatori e le autorità competenti e rischi di creare condizioni di disparità per gli esportatori nello Stato membro, pregiudicando così il buon funzionamento del mercato interno e della politica commerciale comune. Tali effetti destabilizzanti potrebbero essere attenuati aggiungendo il Regno Unito all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione EU001. La presente proposta è quindi coerente con l'approccio generale alle misure di emergenza intese a far fronte all'eventualità di un recesso del Regno Unito senza un accordo.

Considerando inoltre che il Regno Unito è un'importante destinazione per le esportazioni di prodotti a duplice uso e che tale paese promuove e garantisce il pieno rispetto dei pertinenti obblighi e impegni internazionali, aggiungere il Regno Unito all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione EU001 è altresì in linea con gli obiettivi del presente regolamento per quanto riguarda la sicurezza internazionale e dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

⁴ COM(2016) 616 final.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non pertinente, in quanto il commercio internazionale è di competenza esclusiva dell'UE.

- **Proporzionalità**

La proposta di regolamento è considerata proporzionata in quanto eviterà perturbazioni commerciali sproporzionate e oneri amministrativi eccessivi per le esportazioni dell'UE di prodotti a duplice uso verso il Regno Unito, pur preservando la sicurezza internazionale e dell'UE. Essa si limita a quanto necessario per conseguire tale obiettivo e si astiene dall'apportare modifiche più sostanziali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta contiene una modifica limitata per far fronte a una situazione molto specifica e isolata. Poiché l'elenco dei paesi terzi per i quali è prevista l'autorizzazione EU001 è stabilito dal regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio e in considerazione del fatto che la Commissione non ha la facoltà di aggiungere altri paesi a tale elenco, un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sembra essere l'unica forma adeguata di atto giuridico per far fronte a tale situazione.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente a causa della natura eccezionale e isolata dell'evento che rende necessaria la presente proposta.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le circostanze specifiche relative ai negoziati per il recesso del Regno Unito dall'Unione e la situazione in continua evoluzione hanno limitato fortemente la possibilità di tenere una consultazione pubblica sulla proposta. Le sfide poste dal recesso del Regno Unito dall'UE e le possibili soluzioni sono state tuttavia sollevate da diversi portatori di interessi e rappresentanti degli Stati membri.

- **Valutazione d'impatto**

In linea con gli orientamenti per legiferare meglio, la valutazione d'impatto non è necessaria per via del carattere eccezionale della situazione. Non sono disponibili opzioni strategiche sostanzialmente diverse da quella proposta.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha alcuna incidenza sull'applicazione o sulla protezione dei diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente per il breve termine della misura proposta.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio mediante il rilascio di un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione per l'esportazione di determinati prodotti a duplice uso dall'Unione verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, vale a dire il 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
- (2) Il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio⁵ istituisce un sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, necessario per promuovere la sicurezza dell'Unione e internazionale e offrire parità di condizioni agli esportatori dell'Unione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 428/2009 prevede "autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione" che agevolano i controlli sulle esportazioni a basso rischio di prodotti a duplice uso verso determinati paesi terzi. Attualmente l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001 è prevista per Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America.
- (4) Il Regno Unito è parte dei pertinenti trattati internazionali e membro di regimi internazionali di non proliferazione, continua a rispettarne pienamente gli obblighi e gli impegni e applica controlli adeguati e proporzionati che tengono efficacemente

⁵ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

conto delle considerazioni sul previsto uso finale e sul rischio di sviamenti di destinazione, in linea con le disposizioni e gli obiettivi del presente regolamento.

- (5) Considerando che il Regno Unito è un'importante destinazione per i prodotti a duplice uso fabbricati nell'Unione, è opportuno aggiungere tale paese all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001, al fine di garantire l'applicazione uniforme e coerente dei controlli in tutta l'Unione, promuovere condizioni di parità per gli esportatori dell'Unione ed evitare oneri amministrativi superflui, proteggendo nel contempo la sicurezza dell'Unione e internazionale.
- (6) Data l'urgenza posta dalle circostanze dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, è necessario prevedere un'applicazione tempestiva delle disposizioni di cui al presente regolamento per quanto riguarda l'iscrizione del Regno Unito tra le destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Il Regno Unito dovrebbe essere aggiunto all'elenco delle destinazioni per le quali è prevista l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione EU001 esclusivamente qualora, alla data in cui i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, non sia entrato in vigore alcun accordo di recesso concluso in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II bis, parte 2, del regolamento (CE) n. 428/2009 è così modificato:

- a) il titolo "Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, e Stati Uniti d'America" è sostituito dal seguente:

"Esportazioni verso Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, compreso il Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e Stati Uniti d'America";
- b) nella parte 2 dopo la dicitura "Svizzera, compreso il Liechtenstein", è inserito quanto segue:

"- Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di essere applicabili al Regno Unito a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento non si applica tuttavia qualora entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito in conformità dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*